

AVVOCATURA DELLO STATO – PALERMO

PROTOCOLLO D'INTESA FRA L'AVVOCATURA

DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO E LA

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO

- Considerato che la Fondazione Teatro Massimo di Palermo (di seguito denominata solo "Fondazione") può avvalersi, sia ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 345/2000, conv. in Legge n. 6/2001, e dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933, sia secondo il proprio Statuto, della consulenza e del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata solo "Avvocatura"), salva diversa deliberazione del Consiglio di Indirizzo;
- Considerato che detto patrocinio è stato finora prestato con reciproca soddisfazione delle parti firmatarie del presente protocollo;
- Considerato, d'altro canto, che l'Avvocatura dello Stato è costantemente gravata da un contenzioso esorbitante rispetto al numero degli avvocati in servizio, con la necessità di far fronte a molteplici e contestuali incombenti processuali dinanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, in sede civile, penale ed amministrativa;
- Considerata, a tal riguardo, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933, l'ammissibilità (già espressa, riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, dal Comitato Consultivo dell'Avvocatura Generale dello Stato nel parere 19/7/2012 e nel

J
fi

parere 26/6/2015) di un eventuale strumento in deroga al carattere generale ed esclusivo del patrocinio, da assumersi - previa delibera *ad hoc* del Consiglio di Indirizzo - per una serie predeterminata di controversie che, in ragione della loro natura e/o modesta rilevanza, potrebbero essere affidate e seguite da avvocati del libero foro;

TRA LA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO E
L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Attività Consultiva

- 1 - La Fondazione provvede alla proposizione di quesiti e richieste di pareri che involgono questioni particolari o interpretative di carattere generale. Tutte le suddette richieste dovranno pervenire esclusivamente via pec o altra forma di corrispondenza istituzionale.
- 2 - Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei chiesti pareri, l'Avvocatura provvede a corrispondere con tempestività alle relative richieste.

Assistenza e Rappresentanza in Giudizio

- 3 - L'Avvocatura fornisce ogni assistenza richiesta, anche in sede esecutiva, al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici.
- 4 - Ove un atto introduttivo del giudizio sia notificato

direttamente alla Fondazione, la stessa provvede ad investire l'Avvocatura con il più ampio margine possibile rispetto alle scadenze, fornendo una completa e documentata relazione quale necessario supporto per l'efficace difesa delle ragioni della stessa Fondazione.

Al fine di rendere praticabile operativamente un percorso di immediata e diretta comunicazione, anche informale, in sede di richiesta verrà precisato il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono, e-mail); analogamente l'Avvocatura provvederà a segnalare alla struttura richiedente il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le suindicate modalità di immediata reperibilità. Qualora gli atti introduttivi del giudizio, o di un grado di giudizio, vengano notificati all'Avvocatura, sono da quest'ultima prontamente inviati alla Fondazione con ogni relativa richiesta istruttoria.

5 - L'Avvocatura provvede a tenere informata la Fondazione dei significativi sviluppi delle controversie in corso dalla stessa curate, anche con l'eventuale invio degli atti difensivi propri e delle controparti, dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione, in particolare se notificata. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole per la Fondazione suscettibile di gravame, l'Avvocatura rende tempestivamente il proprio parere in ordine alla impugnabilità della decisione stessa.

J
li

6 - A richiesta della Fondazione può trovare applicazione l'art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933.

7 - L'Avvocatura provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle competenze ed onorari di giudizio, posti a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

8 - Il patrocinio della Fondazione sarà, compatibilmente con le esigenze di servizio, affidato a uno o due avvocati dello Stato in servizio che verranno indicati dall'Avvocato Distrettuale; i suddetti Avvocati assicureranno l'espletamento di tutti gli incombeni necessari ed opportuni in sede contenziosa e consultiva e potranno essere contattati anche per le vie brevi presso i recapiti che gli stessi forniranno.

9 - Restano escluse dal patrocinio ex lege dell'Avvocatura le controversie di natura tributaria instaurate, o da instaurare, dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nelle quali siano ravvisabili conflitti, anche virtuali, di interessi fra le posizioni della Fondazione e gli Uffici Finanziari tutelati e rappresentati *ex officio* dall'Avvocatura dello Stato; per tali controversie la Fondazione si riserva di individuare, sulla base di un rapporto fiduciario, avvocati del libero foro cui affidare la rappresentanza processuale e l'assistenza necessaria alla difesa dei propri interessi.

Analogamente, si conviene fra le parti che - con delibera generale del Consiglio di Indirizzo della Fondazione,

accompagnata da determina del Sovrintendente della Fondazione - possono essere affidate ad avvocati del libero foro cause seriali e non, promosse o da promuovere nei vari gradi di giudizio dinanzi al Giudice ordinario in materia di lavoro, previdenza e assistenza, fatta eccezione per quelle di notevole rilevanza generale ed aventi considerevoli riflessi sugli assetti organizzativi e finanziari della Fondazione (che saranno individuate dalle parti d'intesa fra loro, anche in occasione degli incontri di cui al successivo articolo 13).

Handwritten initials: "e" and "de."

10 - Si conviene, altresì, tra le parti che, al fine di non appesantire il carico di lavoro dell'Avvocatura dello Stato, con delibera motivata del Consiglio di Indirizzo, accompagnata da determina del Sovrintendente, possano essere affidate ad Avvocati del libero Foro:

1. Procedimenti monitori ed azioni esecutive volte al recupero di crediti di modesto valore economico;
2. Giudizi bagatellari di modesto valore economico;
3. Contenziosi che richiedano una specifica attività istruttoria propedeutica all'avvio del processo e/o contraddistinti da termini procedurali particolarmente brevi.

11 - Il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale ricomprende tutte le controversie di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione Palermo e quelle dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.

12 - La stessa disciplina sul patrocinio troverà applicazione anche nella sola fase pre-contenziosa della negoziazione assistita, con eventuale incontro conciliativo da tenersi presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10 punti 1 e 2.

13 - L'Avvocatura e la Fondazione si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere - nello spirito della migliore collaborazione - al superamento delle stesse; a tal uopo, ogni qual volta se ne presenti la necessità, verranno concordate apposite riunioni, al fine di affrontare per le vie brevi le problematiche connesse e conseguenti alla corretta gestione dell'attività amministrativa della Fondazione e del contenzioso in atto o in formazione.

14 - L'Avvocatura, in collaborazione con la Fondazione fornirà, ove richiesta, una sintetica relazione sulla situazione del contenzioso attivo e passivo al 31 dicembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce e alla stessa affidato, con indicazione del possibile rischio di soccombenza ai fini della predisposizione della relazione annuale sul contenzioso a corredo del bilancio di esercizio della Fondazione.

15 - La presente convenzione ha durata illimitata e potrà essere in ogni momento modificata e integrata d'intesa fra le parti; potrà essere risolta da entrambe le parti, con le conseguenze di

legge, con preavviso formale di tre mesi o per intervenuta
diversa disciplina normativa.

Palermo, 18/07/2019

L'Avvocato Distrettuale dello Stato di Palermo

Avv. Giuseppina Tutino De-Lisi



Il Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo

Dott. Francesco Giambone

